



COMUNE DI CAIOLO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 Reg. Delibere

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile"

L'anno duemilaquattordici addì 18 del mese di DICEMBRE alle ore 20.15

nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 261, del 10 novembre u.s., è stata pubblicata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Preso atto che l'articolo 12 della norma soprarichiamata prevede che si possa provvedere alla separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con accordi conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile

Visto l'art. 12 comma 6 della citata norma, che ha inserito alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali, il punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»

Rilevato, pertanto, che per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile, in base a quanto disposto dal citato punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stato istituito un diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, esigibile in misura non superiore al valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio;

Preso atto che detta imposta di bollo ammonta oggi a € 16,00;

Ritenuto di determinare l'importo del succitato diritto nella misura di € 16,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare in € 16,00 l'importo del diritto fisso esigibile previsto dal punto 11-*bis* della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- 2) di stabilire che il diritto fisso di € 16,00, aumenterà o diminuirà automaticamente in base all'aumento dell'imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione di matrimonio;
- 3) di dare atto che le somme di questo diritto fisso, ad esclusivo beneficio del Comune, saranno introitate alla risorsa identificata con capitolo 125000 – int. 3.01.04.85.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 54 del 18.12.2014

Avente per oggetto: “istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile”

Il sottoscritto Paruscio Aldo – responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 18.12.2014



Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Assessore Aldo Paruscio

La sottoscritta Cinzia Vettovalli – Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 18.12.2014



Il Resp. del Servizio Affari Generali
Cinzia Vettovalli

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 29 DIC. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 29 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovali

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali